

Comunicato della camera arbitrale n. 4 del 19 maggio 2016

Codice deontologico degli arbitri camerale (art. 210, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

I. Regole generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione e accettazione del codice deontologico

1. Il presente codice si applica ai componenti dei collegi arbitrali nominati dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici ai sensi dell'art. 209, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Gli arbitri designati dalle parti o iscritti all'Albo di cui all'art. 210, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, si impegnano a svolgere l'incarico arbitrale loro affidato in conformità alle disposizioni del presente Codice, che accettano espressamente ed integralmente al momento dell'accettazione della designazione effettuata dalla parte o della richiesta di iscrizione all'Albo suddetto.

Articolo 2 – Valori e principi fondamentali del codice deontologico

1. I componenti dei collegi arbitrali ispirano la propria condotta ai valori della dignità e della lealtà.
2. Nello svolgimento delle loro funzioni essi rispettano i principi di indipendenza, imparzialità, correttezza, riservatezza e disinteresse personale e assicurano la piena osservanza delle regole disposte dagli articoli da 6 a 9 del presente Codice, previo puntuale accertamento degli elementi giuridici e di fatto rilevanti in relazione alla propria pregressa o attuale posizione professionale.
3. Consapevoli della rilevanza pubblica delle funzioni svolte e dei relativi compiti e responsabilità, essi tengono comportamenti tali da salvaguardare e promuovere la reputazione dell'arbitrato quale strumento di risoluzione delle controversie nei contratti pubblici e la fiducia degli operatori pubblici e privati nei confronti dello stesso.

Articolo 3 – Competenza e cause di incompatibilità

1. Gli arbitri, quando accettano la designazione effettuata dalla parte e comunque la nomina da parte della Camera arbitrale, si accertano:
 - (a) di potere svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla loro funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia;
 - (b) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 209, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016, né, per le figure professionali di

cui all'art. 209, comma 5, del suddetto Decreto legislativo, in una situazione tale da non poter garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 2, del presente Codice.

2. Essi accertano altresì di essere in possesso dei requisiti di provata e particolare esperienza di cui all'art. 209, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Articolo 4 – Disponibilità e diligenza

1. Gli arbitri, prima di accettare l'incarico, si accertano di potere dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di potere svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito ed efficiente possibile.
2. Essi svolgono le proprie funzioni con diligenza e prestano il proprio servizio con impegno attivo e costante in modo da favorire la funzionalità e l'efficienza dell'arbitrato.

Articolo 5 – Rapporti con la stampa

1. Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, gli arbitri non sollecitano la pubblicità di notizie attinenti alle funzioni svolte.
2. Essi si ispirano a criteri di equilibrio e continenza nel rilasciare dichiarazioni o interviste aventi ad oggetto informazioni non riservate. Evitano la costituzione o l'utilizzo di canali informativi personali riservati o confidenziali.

II. Obblighi di indipendenza, imparzialità e correttezza in particolare

Articolo 6 – Indipendenza

1. Gli arbitri garantiscono e difendono l'indipendente svolgimento delle loro funzioni per tutta la durata del procedimento arbitrale.
2. Nell'assunzione delle decisioni, essi respingono eventuali pressioni indebite ed evitano di creare posizioni di privilegio, ispirandosi a criteri di trasparenza.
3. Gli arbitri non accettano incarichi né espletano attività in grado di compromettere il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni ovvero che, per la natura, la fonte o le modalità di conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza o comportare un danno all'immagine del collegio. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme sul divieto di incarichi professionali di cui all'art. 210, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

4. Gli arbitri valutano con il massimo rigore l'esistenza di ragioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità, fermo il dovere di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dal suddetto Decreto Legislativo .

Articolo 7 – Imparzialità e divieto di comunicazioni unilaterali

1. Gli arbitri operano con imparzialità ed evitano di avvantaggiare una delle parti con trattamenti di favore.
2. A tal fine gli arbitri non intrattengono con soggetti coinvolti nella, o interessati dalla, attività svolta dal collegio rapporti tali da potere influire sulla propria autonomia di giudizio o comunque tali da compromettere la propria imparzialità.
3. In particolare, ciascun arbitro si astiene dall'effettuare, in qualunque fase del procedimento, qualsiasi comunicazione unilaterale ad una delle parti o ad uno dei suoi difensori, con salvezza di quelle comunicazioni necessarie per l'arbitro al fine di comprendere la natura della controversia all'atto della sua designazione.

Articolo 8 – Correttezza

1. Gli arbitri tengono sempre un comportamento corretto e mantengono, tra di loro e con le parti, rapporti formali e rispettosi della diversità dei propri ruoli.
2. Gli arbitri designati dalle parti collaborano con il Presidente del collegio arbitrale per assicurare la più efficiente organizzazione dei lavori.
3. Gli arbitri non si avvalgono del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi e non accettano, per sé o per altri, vantaggi, regali o altre utilità da parte di soggetti in qualsiasi modo interessati all'attività svolta dagli arbitri.

Articolo 9 – Riservatezza

1. Gli arbitri non forniscono informazioni sul contenuto di attività istruttorie in corso e in merito a decisioni da assumere prima che esse siano state formalmente comunicate alle parti.
2. Essi si astengono, in particolare, dal fornire notizie sulle opinioni espresse durante le sedute dei collegi arbitrali.
3. Essi non utilizzano indebitamente le informazioni di cui dispongono in ragione delle funzioni svolte.

III. Comportamento nel giudizio arbitrale

Articolo 10 – Efficienza

1. Gli arbitri favoriscono un rapido ed efficiente svolgimento del procedimento arbitrale.
2. In particolare, essi stabiliscono tempi e modi delle udienze e delle altre riunioni in modo da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
3. Essi assicurano la propria puntuale partecipazione alle udienze e altre riunioni osservando gli orari prefissati.

Articolo 11– Collegialità

1. I membri dei collegi arbitrali ispirano il proprio comportamento a criteri di lealtà reciproca e collegialità.
2. Essi si adoperano, per quanto possibile, per il raggiungimento di una decisione unanime con esiti di giustizia per tutte le parti della controversia, rimanendo impregiudicata la facoltà per un arbitro di dissentire motivatamente da una decisione che trova gli altri due arbitri d'accordo.
3. Essi assicurano che la motivazione delle decisioni esponga fedelmente le ragioni della determinazione collegiale.
4. Essi evitano qualsiasi atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo comunque una piena partecipazione alla fase di deliberazione del lodo.

IV. Disposizioni finali

Articolo 12 – Rapporto del Codice con altre norme

1. Il presente Codice non può essere in alcun modo interpretato come recante deroga alle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, agli artt. 209 e 210 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e, ove del caso, alle norme del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché, se emanati, ai codici di comportamento delle singole amministrazioni di appartenenza.
2. Il presente Codice sostituisce le norme sul codice deontologico degli arbitrati camerali contenute al punto II.4 del Comunicato dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 29 novembre 2000.

Articolo 13 – Vigilanza sull'applicazione del Codice

1. La Camera arbitrale per i contratti pubblici vigila sul rispetto da parte degli arbitri del presente Codice.
2. Nei casi di accertate violazioni del presente Codice da parte di un arbitro la Camera arbitrale prenderà i provvedimenti che considererà adeguati nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel sito della Camera arbitrale all'interno del sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<http://www.anticorruzione.it>).